



TRIBUNALE DI VITERBO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fiorella Scarpato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 472/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE-PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ex art. 702 bis c.p.c., pendente

TRA

SANTINA [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avv. Francesco Liola, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Manlio Arnone, come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

TIM S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., (c.f. e P. IVA 00488410010), elettivamente domiciliata in Roma, via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Santina [REDACTED] diva il Tribunale di Viterbo rassegnando le seguenti conclusioni: *“piaccia all'III.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente: In via principale e gradata: • previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente; • condannare la medesima, in persona del l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nella riattivazione dei servizi; • fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella*

*maggiore o minore che l'III.mo Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma; • dichiarare la medesima, in p.d.l.r.p.t., tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sino al soddisfo, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, e per l'effetto; • condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni contrattuali, o comunque qualificati, subiti e subendi da parte ricorrente sino al soddisfo, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali indicate nella propria CDS e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, per l'inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami, che si quantificano sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 510,00 (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi contrattuali/penali pro die di cui in premessa per il periodo *20.11.21 - data di deposito*), oltre allo storno/rimborso della fatturazione emessa in assenza dei servizi, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; • condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”.*

Resisteva TIM s.p.a. spiegando le seguenti conclusioni: “*Voglia l'III.mo Giudice adito così provvedere: 1) in via preliminare di rito: in accoglimento del rilievo formulato da TIM nel § 1 della comparsa di costituzione, dichiarare cessata la materia del contendere; 2) ovvero, sempre in via preliminare di rito: in accoglimento del rilievo formulato da TIM nel § 2 della comparsa di costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter, 3° co. c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; 3) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.*

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 giugno 2023, senza procedere ad alcuna attività istruttoria.

In via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande di cui ai punti nn. 2) e 3) del ricorso introduttivo avendo la Tim s.p.a. provveduto a riattivare la linea, pur dovendosi procedere all'accertamento delle sottese pretese ai fini della cd. soccombenza virtuale.

La domanda proposta è parzialmente fondata.

La sig.ra C [REDACTED] si duole dell'interruzione del servizio di telefonia fissa (utenza 0761 422466) attivo presso la propria abitazione sin dal 20 novembre 2021, deducendo che nonostante le molteplici segnalazioni, al momento del deposito del ricorso, la TIM s.p.a. non aveva ancora provveduto a riattivarla.

Sebbene tale ultima società nel costituirsi in giudizio abbia eccepito di aver riparato il guasto della linea *"il cui reclamo, peraltro, è stato riscontrato da TIM in data 19.1.2022"*, per un verso, nulla ha dedotto circa la non imputabilità della interruzione del servizio e, per altro verso, non ha indicato la data in cui sarebbe stato risolto il disservizio.

Sotto tale ultimo profilo allora, e in applicazione dei principi sull'onere probatorio gravante su ciascuna parte e, in particolare, sul debitore che eccepisca l'adempimento, si deve affermare che l'intervento, come da screenshot del messaggio depositato dalla C [REDACTED] in data 9 novembre 2022, è stato effettivamente eseguito in data 9 marzo 2022 e, cioè, successivamente al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (27 febbraio 2022).

Se allora la domanda di adempimento in forma specifica deve considerarsi fondata, pur dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, va altresì parzialmente accolta quella di condanna al pagamento delle indennità previste dalla Carta dei Servizi di TIM s.p.a.

Ai fini della individuazione del *dies a quo* la C [REDACTED] ha dedotto che sin dal 20 novembre 2021 (ovvero dal 20 ottobre 2021 come corretto all'udienza del 10 novembre 2021) aveva più volte sollecitato la TIM ad intervenire, agli atti risultano depositate una pec di reclamo proveniente dal sig. Mario [REDACTED], ivi dichiaratosi figlio convivente della C [REDACTED] inoltrata il 29 novembre 2021 a telecomitalia@pec.telecom.it, nonché un fax del 28 dicembre 2021 al numero 800000187.

La Carta dei Servizi Tim di settembre 2021, applicabile alla vicenda oggetto di causa essendo il guasto successivo alla stessa, alla sezione III indica gli impegni che la compagnia si assume, i termini, e quantifica gli indennizzi che riconosce in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto.

Il paragrafo 3.1.8 rubricato *"Reclami e Procedura di Conciliazione"*, dispone innanzitutto che il reclamo avente ad oggetto un disservizio può essere segnalato o tramite il sito tim.it, o telefonando al Servizio Clienti linea fissa 187, ovvero a mezzo fax al numero gratuito 800000187.

La sig.ra C [REDACTED] ha allegato di aver più volte contattato il numero 187 e tuttavia non ha fornito prova di tali contatti. Sebbene trattandosi di telefonate, chiaramente, non ne è

possibile un riscontro documentale, la prova orale articolata sul punto è generica non indicando le date di tali contatti. Inoltre, da un lato, non si comprende come l'attrice abbia contatto il servizio a fronte della interruzione della linea telefonica fissa e, dall'altro, laddove munita di un cellulare, non può che evidenziarsi che di solito il contatto con il 187 lascia traccia in sms di conferma, come peraltro avvenuto per la comunicazione della risoluzione del guasto.

Peraltro, dovendo il reclamo, in base alla carta dei Servizi, laddove effettuato a mezzo mail essere indirizzato a tim.it e non già a telecomitalia@pec.telecom.it ne consegue che l'unica valida richiesta agli atti è quella a mezzo fax inoltrato il 28 dicembre 2021 (che cadeva di martedì).

Il paragrafo 3.2. della Carta dei Servizi quantifica i vari indennizzi stabilendo l'impegno di TIM a riparare i guasti entro 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione, riconoscendo dal terzo giorno la somma di € 7,80 per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuta solo per la componente relativa al servizio telefonico tradizionale. Ancora, a fronte dell'impegno a riparare i guasti entro 2 giorni lavorativi successivi alla segnalazione per la connessione ad Internet nel caso di servizio flat, come nella fattispecie, nella Carta è prevista la somma di € 5 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di € 100. Infine, in caso di mancato riscontro ai reclami scritti entro 30 giorni dalla ricezione è previsto un ulteriore indennizzo di € 5,16 euro per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo fino ad un massimo di € 180,76.

Per ciò che concerne tale ultimo indennizzo, la data del 19 gennaio 2022 allegata da Tim quale momento in cui la società aveva riscontrato il reclamo non è stata specificamente contestata dalla C [REDACTED], sicchè la risposta deve considerarsi tempestiva.

Considerato invece che il contratto intestato alla C [REDACTED] come si evince dalla fattura depositata- forniva sia il servizio di telefonia che quello di connessione ad Internet, dal 31 dicembre 2021 (terzo giorno successivo alla segnalazione) e fino alla riparazione del 9 marzo 2022, e cioè per complessivi 57 giorni [69 giorni totali – 10 domeniche – 2 festivi (1 gennaio e 6 gennaio 2022)] spetta a titolo di indennità la somma di € 444,60 (€ 7,80x 57 giorni per la componente telefono) ed € 100 per la componente Internet (e cioè la somma massima) per complessivi € 544,60.

Va altresì accertata l'insussistenza di un obbligo di pagamento del corrispettivo da parte della sig.ra C [REDACTED] per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, trattandosi di un periodo in cui, non avendo usufruito del servizio, non può dirsi maturato alcun corrispondente diritto da parte di TIM s.p.a.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55 del 2014 come in dispositivo, in prossimità dei medi di scaglione (valore della domanda pari ad € 1.100), con distrazione in favore dei difensori nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla riattivazione dell'utenza telefonica n. [REDACTED] intestata alla sig.ra C [REDACTED] Santina;**
- 2) condanna TIM s.p.a. a corrispondere alla sig.ra C [REDACTED] Santina, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di € 544,60 oltre interessi legali dalla domanda;**
- 3) accerta l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della sig.ra C [REDACTED] per le mensilità di gennaio e febbraio 2022;**
- 4) condanna TIM s.p.a. alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 736, di cui € 76 per spese esenti ed € 660 per compensi, oltre accessori di legge [REDACTED]**

Così deciso in Viterbo il 4 novembre 2023.

Il Giudice
Fiorella Scarpato